



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2007 (05.12)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2005/0214 (COD)**

---

---

**15515/07  
ADD 2**

**SOC 480  
ECOFIN 499  
CODEC 1317**

**ADDENDUM ALLA RELAZIONE**

---

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)  
al: Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"

---

n. doc. prec.: 14764/07 ADD 1 SOC 431 CODEC 1187  
n. prop. Com: 13686/05 SOC 412 ECOFIN 324 CODEC 933 – COM(2005) 507 definitivo +  
REV 1  
n. prop. mod.: 13857/07 SOC 368 CODEC 1062 - COM(2007) 603 final + REV 1 + COR 1 +  
REV 1 COR 1

---

Oggetto: **Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  
ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando  
l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari**  
– **Accordo politico**

---

Si trasmette in allegato per le delegazioni una dichiarazione della Commissione sulla proposta in oggetto, da iscrivere a verbale del Consiglio.

**Dichiarazione della Commissione**

**Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del 5 e 6 dicembre 2007**

**Oggetto: Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari**

La Commissione è del parere che i piani pensionistici individuali in talune circostanze debbano essere considerati "diritti a pensione complementari" ai fini della direttiva.

Tuttavia, laddove nel piano pensionistico individuale non vi sia un coinvolgimento del datore di lavoro, non si può considerare che siffatti piani rientrino nel campo d'applicazione della direttiva. I contributi a pensione versati dal datore di lavoro nell'ambito di un piano pensionistico individuale potrebbero nondimeno rientrare nel campo di applicazione della direttiva in talune circostanze, segnatamente laddove vi sia un coinvolgimento del datore di lavoro nel piano concordato tra il singolo lavoratore e/o la compagnia di assicurazione.

La Commissione ritiene, inoltre, che l'articolo 3, lettera b), e il considerando 5 nonies delucidino adeguatamente questa interpretazione.

---